

# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

*DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI*

## **IL DIRETTORE CENTRALE**

Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto che, nel rispetto di determinati criteri sono stabilite, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Viste le convenzioni di concessione n. 4028 e 4311 sottoscritte dalla società SNAI S.p.a. all'esito della gara esperita ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i titoli autorizzatori con i quali la suddetta società, ora divenuta Snaitech s.p.a., è stata autorizzata all'attivazione dei diritti n.13704 e n.30200, entrambi esercitati presso l'immobile sito in Isernia, viale dei Pentri n.76/A, di proprietà della società Grand Hotel Europa s.r.l. e dato in locazione alla società Sport e Scommesse s.r.l., gestore dei citati negozi;

Atteso che, da una verifica effettuata dall'Ufficio dei Monopoli di Isernia in data 16 dicembre 2016, è stata accertata la chiusura del predetto locale e conseguentemente la interruzione dei giochi pubblici;

Vista la nota del 23 marzo 2017, con la quale l'Agenzia ha assegnato cinque giorni a Snaitech s.p.a. per comunicare i motivi che hanno causato l'interruzione dell'attività di raccolta ed è stato avviato il procedimento di decadenza dei diritti;

Considerato che Snaitech s.p.a., con nota del 28 marzo 2017, ha fatto presente l'esistenza di un articolato contenzioso con il gestore dei locali;

Vista la Ordinanza ex art. 700 c.p.c R.G. n. 6394 del 31 gennaio 2017, pervenuta in data 1 febbraio 2017, con la quale è stata ordinata al suddetto gestore la riapertura dei punti e la conseguenziale ripresa dell'attività di raccolta dei giochi pubblici;

Visto il Decreto presidenziale del 22 febbraio 2017 con il quale è stata sospesa l'efficacia della ordinanza del Tribunale di Lucca del 31 gennaio 2017, nelle more della udienza collegiale sul reclamo fissata per il quattordici aprile 2017;

Tenuto conto che, al termine del procedimento, con decreto R.U. n.37447 del 5 aprile 2017, è stata dichiarata la decadenza dei diritti sopra elencati con la conseguente revoca dei relativi titoli autorizzatori;

# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

## *DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI*

Atteso che la decadenza è stata pronunciata sul presupposto della interruzione della raccolta per un periodo superiore a trenta giorni, non giustificata da alcun valido motivo;

Preso atto che il Tribunale Civile di Lucca, pronunciandosi in sede collegiale sul reclamo proposto dal gestore, con ordinanza depositata il 24 aprile 2017, lo ha respinto, confermando l'efficacia del provvedimento monocratico e ordinando, per l'effetto, al gestore di riaprire le sale e di riattivare la raccolta dei giochi pubblici con Snaitech s.p.a.;

Considerato che l'Agenzia, dopo aver dichiarato la decadenza dei diritti in capo a Snaitech s.p.a., ha rilasciato titoli per autorizzare la raccolta dei giochi pubblici a mezzo diritti propri di altro concessionario nei medesimi locali;

Ritenuto che, fermo restando l'eventuale diverso esito dell'instaurando giudizio di merito in sede civile, allo stato, in forza delle decisioni del Tribunale di Lucca, l'unico soggetto legittimato alla raccolta nell'esercizio di cui trattasi è Snaitech s.p.a.;

Tenuto conto che, a prescindere dall'eseguibilità dell'ordinanza del Tribunale di Lucca, l'andamento del contenzioso civile impone all'Agenzia di porre in essere tutto quanto di sua competenza per rendere possibile l'esecuzione dell'ordinanza;

Considerato che l'esito del giudizio cautelare civile deve essere valutato anche ai fini dei presupposti in base ai quali è stata pronunciata la decadenza, posto che l'interruzione del servizio di raccolta dei giochi pubblici – secondo quanto statuito dal Tribunale di Lucca - è avvenuta per responsabilità dei gestori degli esercizi;

Vista l'istanza di revoca/annullamento del decreto di decadenza formulata da Snaitech s.p.a. con nota del 26 maggio 2017;

Tenuto conto che, con decreto n.62618 del 14 giugno 2017, per analoghe ragioni, sono stati sospesi gli effetti della decadenza pronunciata nei confronti di n.27 diritti di Snaitech s.p.a., coinvolti nel medesimo contenzioso;

Preso atto che, per le ragioni sopra esposte, il provvedimento del Giudice Civile rende opportuno all'Agenzia sospendere gli effetti del decreto con il quale è stata pronunciata la decadenza dei diritti, limitatamente a questo effetto, esclusa la reviviscenza dei correlati titoli autorizzatori revocati;

**DISPONE**

Prot. n. R.U. 64130

## *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

### *DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI*

per i motivi indicati in premessa, con effetto immediato, la sospensione degli effetti della decadenza, pronunciata con decreto R.U. n.37447 del 5 aprile 2017, nei confronti dei diritti indicati nella parte motiva del presente provvedimento, sino alla definizione del giudizio di merito in sede civile con sentenza ancorché non definitiva.

La sospensione opera limitatamente alla decadenza dei diritti, con esclusione di ogni effetto di reviviscenza dei titoli autorizzatori a suo tempo rilasciati a favore di Snaitech s.p.a., che devono intendersi tuttora revocati, ferma restando la possibilità di un nuovo rilascio, qualora ricorrano le condizioni previste.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.

Roma, 19 giugno 2017

IL DIRETTORE CENTRALE

*Roberto Fanelli*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993